REIC855006 - REIC855006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001562 - 21/02/2023 - V.7 - E

Istituto Comprensivo "Matteo Maria Boiardo"
Via Corti 39 - 42019 Scandiano (RE)
Tel.: 0522 857320 - Fax: 0522 851694
Internet: www.icboiardo.edu.it - E-Mail: reic855006@istruzione.it

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA, PUERPERIO ED ALLATTAMENTO

LUOGO e DATA: Scandiano, 13/02/2023

REVISIONE: 1.0

MOTIVAZIONE: Prima stesura

IL DATORE DI LAVORO

(Fabio Bertoldi)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Arch. Stefano Malaguti)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Stefano Schenato)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Pasquale Cioffi)

CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Inoltre, secondo quanto esplicitamente espresso dall'art. 13 del D.Lgs. 151/01, sono state altresì considerate le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, concernenti "*la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento*" (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).

Testo coordinato con:

- **D.Lgs. 26.03.2001 151** Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della le e 08.03.2000, n.53
- **Legge 30.12.1971 1204** Tutela delle lavoratrici madri
- **DPR 20.01.1976 432** Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti
- **DPR 25.11.1976 1026** Regolamento di esecuzione della le e 1204/71
- **Legge 09.12.1977 903** Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro *(Divieto adibire la donna al lavoro, dalle ore* 24 *alle ore* 6 *dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al*
- *compimento di* un *anno di età del bambino)*
- **D.P.R. 13.02.1964 185** Esposizione a radiazioni ionizzanti
- **D.L s. 17.03.1995 230** Esposizione a radiazioni ionizzanti
- **D.Lgs. 25.11.1996 645** Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in pe riodo di allattamento
- **Legge 17.10.1967 977** Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
- **D.P.R. 19.03.1956 303** Norme generali per l'igiene del lavoro
- **D.P.R. 30.06.1965 1124** Testo unico per l 'assicurazione obbligatoria contro gli
- infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- **Legge 22.05.1978 194** Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
- **D.Lgs.81/2008** Testo Unico sulla sicurezza
- **D.Lgs. 04.08.1999 345** Attuazione della direttiva 9 4 /33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
- **Legge 08.03.2000 53** Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità
- **Legge 04.04.2012 35 Conversione del D.L. 9.02.2012:** Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo

Premessa

Articolo 3 della Legge n' 1204/71: **"E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa) nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto"**. Risultano infatti frequenti i dolori lombosacrali ed articolari causati da una maggiore elasticità e lassità delle articolazioni, dovuto al normale sviluppo del feto ed alla adattabilità del bacino nell'accoglierlo, situazione che espone la gestante a rischi dorso lombari in caso di movimentazione manuale dei carichi.

Il Datore di Lavoro, che a seguito della valutazione dei rischi riscontra la permanenza delle condizioni di divieto previste dalla normativa, potrà intervenire provvedendo ad un cambio di mansione e/o collocazione della postazione di lavoro. Qualora nessuna condizione possa essere attuata, a seguito dell'accertamento e della disposizione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, è possibile procedere ad una sospensione anticipata dell'interessata.

Inoltre, in questo periodo di emergenza sanitaria, è importante prestare attenzione a tutti i sintomi influenzali anche più lievi come raffreddore, tosse e piccole difficoltà respiratorie. Questo perché molte malattie virali, come influenza o varicella, vedono nella gravidanza un periodo di maggior rischio per lo sviluppo di infezioni respiratorie severe, dovute al sostanziale cambiamento del sistema immunitario della gestante. La trasmissione verticale dalla madre al feto di agenti chimici e biologici rende pericolosa qualsiasi esposizione anche se essa è considerata accettabile per la normale popolazione lavorativa.

Dai dati disponibili relativi all'impatto del nuovo coronavirus sulla gravidanza, è emerso in maniera piuttosto univoca che **il virus Sars-Cov-2 non si trasmette al feto durante la gravidanza e neppure il parto sembra essere un momento critico.** Bisogna invece considerare la presenza di **altre patologie concomitanti, come diabete gestazionale, obesità o ipertensione, noti fattori di rischio** che pertanto richiedono un confronto con il medico curante.

Il presente documento **valuta i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento,** ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nel presente documento vengono valutate le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01:

- **agenti fisici:** vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al feto o provocare il distacco di placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi anche macchine, impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione), movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti interni ed esterni, fatica mentale e fisica e disagi fisici connessi all'attività.
- **agenti biologici:** da considerare nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che si rendessero necessarie metterebbero in pericolo la salute della gestante e del nascituro.
- **agenti chimici:** con effetti irreversibili, medicamenti antimitotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi con assorbimento cutaneo.

La normativa nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Compiti e doveri

È importante che Lavoratrici e Datore di Lavoro rispettino i propri compiti e doveri.

Doveri delle lavoratrici
Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente la Direzione del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza. Questo tipo di attenzione risulterà utile e proficuo tanto per l'interessata quanto per la Direzione, perché consentirà di assumere le decisioni più opportune al momento della segnalazione del nuovo stato della dipendente.

Compiti del Datore di Lavoro
Una particolare e specifica attenzione va rivolta alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in modo da attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva tutela, con riguardo all'eventuale caso dello stato di gravidanza: l'obiettivo è quello di eliminare il rischio per la donna e, comunque, di ridurlo, in modo che si possa immediatamente intervenire quando la lavoratrice dovesse informare la Direzione del suo nuovo stato. La questione è di notevole importanza perché una donna in gravidanza può risultare più esposta della media a certi fattori di rischio e perché può venirne coinvolto lo stesso nascituro.

Procedure adottate

I criteri adottati per tale valutazione si basano sulla individuazione delle mansioni a rischio relative alle lavoratrici sia durante il periodo di gravidanza sia in allattamento, verificando per ogni mansione la presenza di rischi rilevanti per le lavoratrici madri. Per ciascuna mansione, in collaborazione con il Medico Competente, viene quindi valutata la compatibilità con lo stato di gravidanza o allattamento, in base a quanto definito nel D.Lgs. 151/2001.

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di provvedere agli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio. Seguendo i principi della normativa si possono verificare due situazioni: **gravidanza a rischio** e **lavoro a rischio per la gravidanza**.

In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO
La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra alla ASL la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

In caso di LAVORO A RISCHIO
La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale, nel suo processo generale di valutazione dei rischi, ha già valutato l'esistenza o meno di un rischio per la salute riproduttiva.
La lavoratrice, **dopo aver comunicato il proprio stato al datore di lavoro**, può essere:

- **impiegata in altre mansioni**, che non presentano rischi, per tutto il periodo di divieto e, qualora siano mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta e alla qualifica originale;
- **allontanata immediatamente dalla mansione** nel caso in cui non possano essere modificate temporaneamente l'orario di lavoro e/o le condizioni, oppure non venga trovata mansione sostitutiva non a rischio. Il datore di lavoro dovrà, così, dare contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente, il quale può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Qualora la lavoratrice venga spostata in mansione non a rischio oppure svolga mansioni non a rischio, questa ha la facoltà di utilizzare il normale congedo di maternità (2 mesi prima del parto e 3 post-parto); oppure di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1 mese prima del parto e 4 post-parto), ai sensi della flessibilità del congedo di maternità art. 20 D.Lgs. 151/01; in alternativa potrà continuare l'attività lavorativa fino al 9° mese di gravidanza per poter stare poi in maternità per 5 mesi dopo il parto (Legge di bilancio 2019).

Negli ultimi due casi sopra citati, la lavoratrice dovrà attivare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie del medico specialista (medico ostetrico-ginecologo) del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza. Ove sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche (quella del medico specialista e quella del medico competente dell'azienda) indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere da parte della lavoratrice.
Ove, invece, non è presente la sorveglianza sanitaria da parte di medico competente, il ginecologo attesterà il buon andamento della gestazione ed il datore di lavoro, direttamente sotto la propria responsabilità, dichiarerà che la mansione della lavoratrice non è compresa tra i lavori vietati.

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente all'ASL, quest'ultima procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio.
L' ASL approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. L'ASL può valutare la compatibilità della mansione alternativa anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

Nello specifico si evidenzia che le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema seguente.

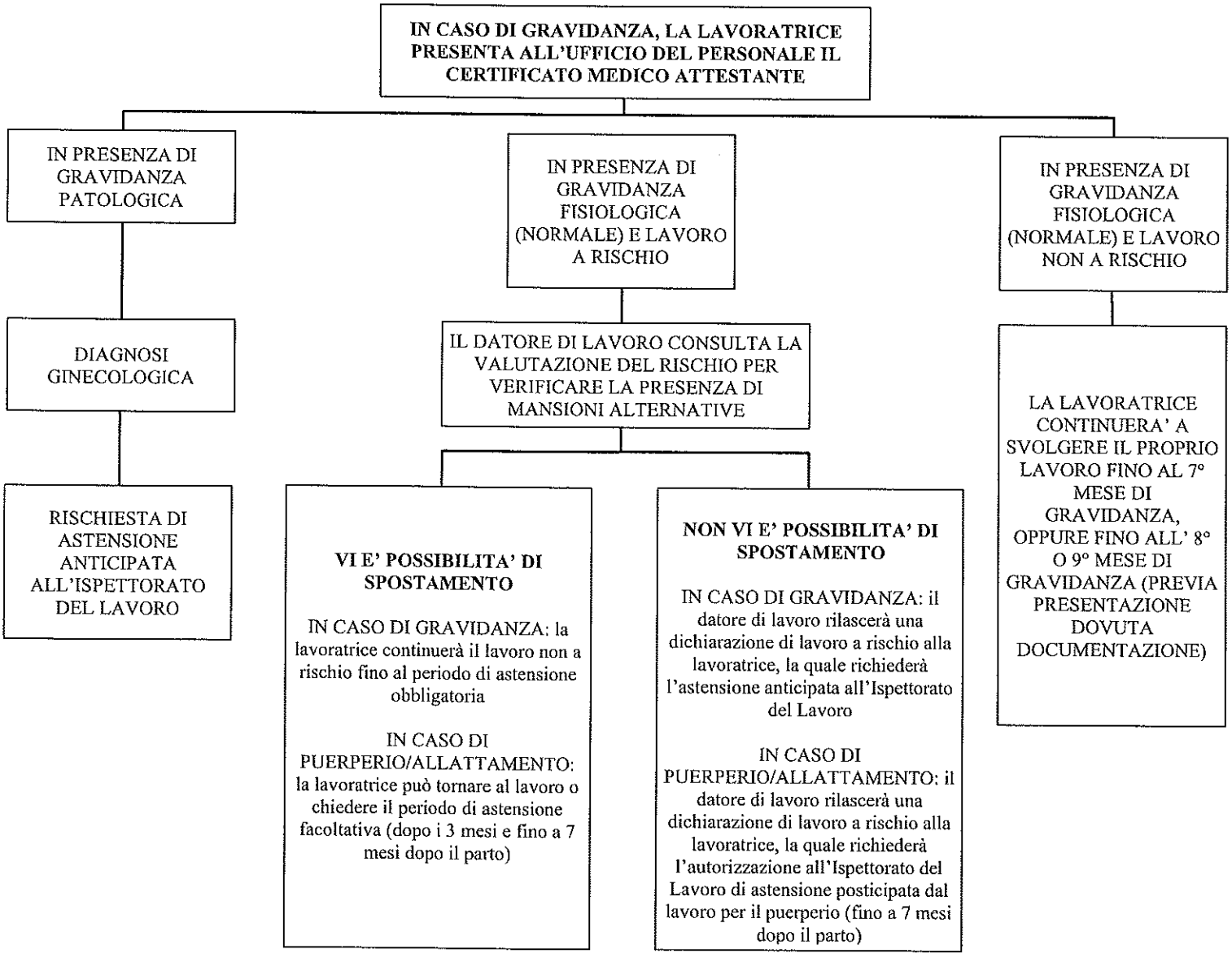

Lavori vietati in gravidanza

Alcune attività lavorative particolarmente pericolose, faticose o insalubri, hanno il divieto di essere effettuate durante il periodo di gravidanza e per un periodo post parto che può arrivare fino a sette mesi.

I fattori che costituiscono rischio sono:

- Lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc.);
- Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute;
- Movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio);
- Lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esigo sforzo;
- Uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- Lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.);
- Lavori a bordo i qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman);
- Lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.);
- Lavoro notturno.

Nella valutazione del periodo di astensione dal lavoro, quando non è previsto un periodo definito di divieto, sarà comunque necessario fare riferimento al medico competente se presente in azienda, oppure, laddove le mansioni aziendali non richiedano la presenza del medico competente, del medico specialista al quale ci si è affidati per la gravidanza.

Particolarità lavoro notturno

In presenza di attività lavorative svolte tra le ore 24:00 e le 6:00 (lavoro notturno) vige il divieto assoluto di adibire a tale attività le lavoratrici dall'accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.
Non possono essere obbligati a svolgere lavoro notturno, in caso di richiesta esplicita, anche i seguenti lavoratori:

- Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- Lavoratrice o lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- Lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell'handicap).

Tabella riassuntiva di astensione da lavoro per gravidanza

Ai sensi di quanto indicato dal testo unico di tutela D.Lgs. 151/01.

RISCHI PRESENTI/OPERAZIONI SVOLTE	IN GRAVIDANZA	FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO
POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO		
Attività in postura eretta prolungata (se supera metà dell'orario di lavoro)	Divieto	Nessun divieto
Posture incongrue	Divieto	Nessun divieto
Ripetuti piegamenti e rotazione del busto	Divieto	Nessun divieto
Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature)	Divieto	Nessun divieto
RISCHI FISICI		
Esposizione a Rumore	Divieto se il livello di esposizione giornaliera (LEX)è ≥ 80 dB	Divieto se il livello di esposizione giornaliera (LEX)è ≥ 85 dB
Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (aereo, autobus, muletti...)	Divieto	Nessun divieto
Lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale	Divieto	Nessun divieto
Lavoro con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio)	Divieto	Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o superiore al livello di azione
Lavoro con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (vibrazioni trasmesse al corpo intero)	Divieto	Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o superiore al livello di azione
Mansione con esposizione a Sollecitazioni termiche estreme (ambienti severi caldi o severi freddi) e/o esposizione a sbalzi termici > 10°C	Divieto	Divieto
Esposizione a discomfort termico (come definito dalla norma UNI EN ISO 7730 e Linee Guida del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro)	In relazione alla valutazione del rischio	In relazione alla valutazione del rischio
Esposizione a radiazioni non ionizzanti (RNI): ELF (Extremely Low Frequency), VLF (Very Low Frequency), Radiofrequenze, Microonde	Divieto	Divieto per esposizioni superiori ai livelli di azione stabiliti dalla normativa vigente art. 208 D.lgs. 81/08
Esposizione a radiazioni ottiche: infrarosso, luce visibile, ultravioletto	Divieto	In relazione alla valutazione del rischio
Esposizione a radiazioni ionizzanti	Divieto	Divieto

RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO		
Rischio chimico	Divieto	Divieto
Agenti cancerogeni e mutageni	Divieto	Divieto
RISCHIO BIOLOGICO		
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3, 4 (Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo tubercolosi, bacillo sifilide, salmonella tifo, toxoplasma, varicella…)	Divieto	Divieto
Piombo e derivati che possono essere assorbiti dall'organismo umano	Divieto	Divieto
RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO		
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori	Divieto se per l'entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria	Divieto se per l'entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria
Movimentazione manuale dei carichi	Divieto	Divieto se per l'entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria
Lavoro notturno	Divieto	Divieto fino al compimento di un anno di età del bambino
Sforzi fisici – colpi - urti	Divieto	Nessun divieto
Rischio reazioni improvvise e violente	Divieto	Divieto
Stress lavoro correlato	Divieto se il rischio è valutato superiore "a basso"	Divieto se il rischio è valutato superiore "a basso"

Valutazione del rischio biologico

Segnatamente al rischio biologico, l'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:

- **agente biologico**: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- **microrganismo**: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- **coltura cellulare**: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Secondo l'art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- **agente biologico del gruppo 1**: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- **agente biologico del gruppo 2**: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori. E' poco probabile che si propaghi nella comunità e sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **agente biologico del gruppo 3**: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori. L'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **agente biologico del gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

ANALISI DEI RISCHI PER MANSIONE

Le attività svolte presso l'Istituto Scolastico rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. L'Attività principale svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Inoltre vengono svolte attività extradidattiche di amministrazione, manutenzione e pulizia degli ambienti.

Definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare:

Mansione		Rischi presenti
PERSONALE AMMINISTRATIVO: direzione e segreteria	Ufficio Archiviazione pratiche Uso attrezzatura da ufficio	- **Videoterminali** (<20 ore settimanali) - **Agenti chimici** (sostituzione toner) - **Posture incongrue** (prendere/riporre plichi in posizione molto basse/alte, posizione fissa seduta) - **Movimentazione manuale carichi – sollevamento e trasporto** (carichi oltre i 3 kg) - **Rumore** (inquinamento acustico da ufficio inferiore ai limiti di 80 dBA) - **Urti, colpi, impatti, compressioni** (utilizzo improprio di arredi) - **Agenti biologici** (Sars-CoV-2) - **Stress Lavoro-correlato**
DOCENTE	Didattica teorica Sorveglianza alunni Stampa e duplicazione	- **Videoterminali** (in caso di Didattica Digitale Integrata) - **Inalazione di polveri** (gesso per lavagna) - **Posture incongrue** (postura eretta prolungata durante le ore di lezione) - **Rumore** (inquinamento acustico da ambiente scolastico inferiore ai limiti di 80 dBA) - **Urti, colpi, impatti, compressioni** (utilizzo improprio di arredi) - **Agenti biologici** (Sars-CoV-2) - **Agenti chimici** (toner) - **Stress Lavoro-correlato**
DOCENTE DI SOSTEGNO	Didattica teorica Sorveglianza alunni Assistenza alunni Stampa e duplicazione	- **Movimentazione manuale dei carichi – sollevamento e trasporto** (movimentazione studenti non autonomi) - **Urti, colpi, impatti, compressioni** (utilizzo improprio di arredi e aggressioni involontarie in caso di disabili psichici) - **Inalazione di polveri** (gesso per lavagna) - **Agenti biologici** (Sars-CoV-2) - **Agenti chimici** (toner) - **Rischio reazioni improvvise e violente** - **Stress Lavoro-correlato**
DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA	Attività educativa Sorveglianza alunni	- **Posture incongrue** (postura eretta prolungata durante le ore educative) - **Movimentazione manuale dei carichi – sollevamento e trasporto** (movimentazione bambini e/o alunni non autonomi) - **Rumore** (inquinamento acustico da ambiente scolastico inferiore ai limiti di 80 dBA) - **Urti, colpi, impatti, compressioni** (utilizzo improprio di arredi) - **Agenti biologici** (Sars-CoV-2) - **Stress Lavoro-correlato**
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA	Didattica in palestra Sorveglianza alunni	- **Inalazione di polveri** (all'interno dei locali di deposito) - **Posture incongrue** (postura eretta prolungata) - **Rumore** (inquinamento acustico da ambiente scolastico inferiore ai limiti di 80 dBA) - **Punture, tagli, abrasioni** (durante la movimentazione degli attrezzi) - **Agenti biologici** (Sars-CoV-2) - **Movimentazione manuale dei carichi – sollevamento e trasporto** (movimentazione attrezzi) - **Movimentazione manuale dei carichi – spinta e traino** (movimentazione attrezzi) - **Microclima** (esposizione a sbalzi di temperatura) - **Stress Lavoro-correlato**

Mansione		Rischi presenti
COLLABORATORE SCOLASTICO	Attività di Pulizia	- **Movimentazione manuale dei carichi – sollevamento e trasporto** (movimentazione arredi) - **Movimentazione manuale dei carichi – spinta e traino** (movimentazione attrezzi per la pulizia) - **Posture incongrue** (postura eretta prolungata, posizioni faticose) - **Agenti chimici** (utilizzo di detergenti chimici, toner) - **Agenti biologici** (Sars-CoV-2) - **Caduta dall'alto** (uso di scale) - **Scivolamenti, cadute a livello** (pavimento bagnato) - **Inalazione di polveri** (polvere di gesso durante pulizia lavagne) - **Stress Lavoro-correlato**
	Attività di manutenzione	
	Sorveglianza alunni	
	Stampa e duplicazione	

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono le lavoratrici a lavori a rischio e il relativo esito della valutazione del rischio.

Mansione	Esito della valutazione	Misure di prevenzione da adottare per continuare a svolgere la mansione
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Compatibile con prescrizioni. Se non possibile rispettare le misure di prevenzione da adottare per continuare a svolgere la mansione, cambiare incarico o allontanamento.	• Ergonomia delle sedute; • Eventuale adeguamento della postazione di lavoro; • Uso del computer nei modi prescritti; • Divieto di spostare o sollevare pesi eccedenti 3 kg; • Divieto in uso di scale e simili; • Divieto di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti; • Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: pause maggiori e più frequenti; • Divieto sostituzione toner; • Divieto come figura addetta alle emergenze.
DOCENTE	Compatibile con prescrizioni. Se non possibile rispettare le misure di prevenzione da adottare per continuare a svolgere la mansione, cambiare incarico o allontanamento.	• Divieto di effettuare lavori di manovalanza pesante (sollevamento oggetti pesanti); • Allontanamento da situazioni di ipotetico contagio di malattie esantematiche e /o infettive; • Divieto di effettuare lavori su scale mobili e fisse; • Evitare lo stazionamento eretto prolungato; • Previsione di momenti di defaticamento; • Evitare la sorveglianza durante la ricreazione; • Divieto come figura addetta alle emergenze.
DOCENTE DI SOSTEGNO	Non compatibile, cambio di mansione o allontanamento	
DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA	Non compatibile, cambio di mansione o allontanamento	
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA	Compatibile con prescrizioni. Se non possibile rispettare le misure di prevenzione da adottare per continuare a svolgere la mansione, cambiare incarico o allontanamento.	• Divieto di effettuare lavori di manovalanza pesante (sollevamento oggetti pesanti); • Allontanamento da situazioni di ipotetico contagio di malattie esantematiche e /o infettive; • Divieto di effettuare lavori su scale mobili e fisse; • Evitare lo stazionamento eretto prolungato; • Previsione di momenti di defaticamento; • Evitare la sorveglianza durante la ricreazione; • Evitare movimentazione di carichi sopra i 3 kg; • Valutare cambio programma di lezione per evitare colpi accidentali (ad esempio con palloni); • Divieto come figura addetta alle emergenze.
COLLABORATORE SCOLASTICO	Compatibile con prescrizioni. Se non possibile rispettare le misure di prevenzione da adottare per continuare a svolgere la mansione, cambiare incarico o allontanamento.	• Alternanza postura eretta con seduta e viceversa; • Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro; • Organizzazione del lavoro in modo corretto; • Consentire alla lavoratrice di andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata; • Consentire brevi pause a disposizione per l'alimentazione. • Divieto di movimentare carichi sopra i 3 kg; • Allontanamento da situazioni di ipotetico contagio di malattie esantematiche e /o infettive; • Divieto di effettuare lavori su scale mobili e fisse; • Astensione dall'utilizzo di sostanze tossiche attraverso la lettura delle schede di sicurezza. Astensione dall'uso di sostanze contenenti mercurio e suoi derivati, medicamenti antimitotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. Divieto di utilizzo di sostanze classificate come liquidi infiammabili (H225) quindi contenenti etanolo al 70%. Per la sanificazione degli ambienti utilizzare esclusivamente soluzioni a base di ipoclorito di sodio 0,1%. • Evitare sollecitazioni termiche, colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti bruschi; • Previsione di momenti di defaticamento; • Evitare la sorveglianza durante la ricreazione; • Divieto come figura addetta alle emergenze.

Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

Scandiano, 13/02/2023